

Illegittimità dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di trattamento chimico fisico del percolato a servizio di una discarica per inerti

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I *quater* 28 agosto 2017, n. 9440 - Mezzacapo, pres.; Marzano, est. - Comitato No Discarica di Magliano Romano ed a. (avv.ti Teofilatto, Terracciano e Di Matteo) c. Regione Lazio (avv. Ricci) ed a.

Sanità pubblica - Istanza di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 208, d.lgs. 152/06, costituita dalla realizzazione di un impianto di trattamento chimico fisico del percolato a servizio di una discarica per inerti - Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento chimico fisico del percolato a servizio di una discarica per inerti - Illegittimità.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato la determinazione della Regione Lazio del 31 marzo 2016 n. G03100 avente ad oggetto: Idea 4 S.r.l. - Approvazione di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 costituita da un impianto di trattamento chimico fisico del percolato a servizio della discarica per inerti sita in loc. Monte della Grandine nel territorio comunale di Magliano Romano, pubblicata sul BURL Lazio il 7 aprile 2016.

1.1. La parte ricorrente premette, in punto di fatto, quanto segue.

Con determinazione della Regione Lazio 8006167 del 17 settembre 2012, è stata autorizzata nel Comune di Magliano Romano la realizzazione e la gestione, da parte di Idea 4 S.r.l., di una discarica per rifiuti inerti In Via Monte della Grandine che riceve rifiuti appartenenti a oltre 92 diversi codici CER, la cui natura inerte, in base al provvedimento autorizzativo, è attestata dal conferitore e controllata dal gestore della discarica.

Con modifica non sostanziale approvata con determinazione G09137 del 22 luglio 2015 la Regione Lazio ha ulteriormente ampliato la gamma di codici CER ricevibile da parte della discarica, ma tale provvedimento è stato annullato dal T.A.R. del Lazio con sentenza n. 5274 del 6 maggio 2016.

In data 14 agosto 2014, Idea 4 S.r.l. ha presentato domanda alla Città metropolitana di Roma Capitale volta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di trattamento chimico-fisico del percolato prodotto dalla discarica, dopo che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale n. G11128 del 31 luglio 2014, ne aveva escluso l'assoggettabilità alla procedura di V.I.A., a condizione che fossero rispettate le prescrizioni contenute nella Relazione Istruttoria.

In data 25 novembre 2014, la Città metropolitana di Roma Capitale si dichiarava incompetente, sostenendo che l'impianto era connesso alla discarica di inerti già autorizzata con determinazione n. A06398 dalla Regione Lazio.

In data 7 maggio 2015 Idea 4 presentava alla Regione Lazio un nuovo progetto, a suo dire oggetto solo di alcune precisazioni e piccole modifiche rispetto al progetto presentato in Provincia e all'area V.I.A. della Regione Lazio, dando l'avvio alla conferenza di servizi poi conclusasi positivamente.

Con il provvedimento impugnato, Idea 4 S.r.l. è stata autorizzata dalla Regione Lazio a realizzare un impianto di trattamento del percolato prodotto dalla discarica per rifiuti inerti di Magliano Romano che produce fanghi (costituenti rifiuti portanti codici CER 190206, fanghi prodotti da trattamento chimico-fisico e CER 190814, fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque Industriali diverse da 190803 - non pericolose - questi ultimi smaltibili nella stessa discarica, in base alla determinazione G09137 del 22 luglio 2015, annullata dal T.A.R. del Lazio con sentenza n. 5274/2016) nonché allo scarico delle c.d. "acque reflue" prodotte dall'impianto, in misura di 48 mc/giorno, nel fosso di Monte Pizio, (che affiora al fosso Passetto Morlupo e al fosso della Selva, affluente del fiume Treja che attraversa il Parco Suburbano della Valle del Treja), dopo essere passate per un filtro a carbone e sabbia e per un pozzetto di campionamento fiscale.

Le attività autorizzate ai fini della gestione di tale impianto sono le operazioni D15 (deposito preliminare di CER 190703) e D9 (trattamento chimico-fisico di CER 190703).

1.2. La parte ricorrente riferisce che la discarica in questione si trova in un'area vicina al centro abitato (a distanza inferiore ad un chilometro), a due scuole (elementare - media e materna, distanti circa KM 1,5), ad aree agricole di particolare pregio (al confine esistono aziende agricole), nonché delicata dal punto di vista idrogeologico in quanto vicina al parco regionale di Veio (distanza KM 1,3) e al Parco suburbano Valle del Treja (Km 0,8).

Riferisce anche che, a poca distanza dalla discarica, si trovano alcuni punti di approvvigionamento idrico dei Comuni siti nelle vicinanze della discarica (il pozzo comunale di emungimento del Comune di Magliano Romano e di Rignano Flaminio distano solo 600 metri dalla discarica) e che alcuni terreni sui quali si trova la discarica sono indicati nel PTPR come terreni costituenti paesaggi naturali di continuità.

Ciò posto, dopo aver esposto le ragioni della legittimazione a ricorrere in capo a ciascuno dei soggetti che compongono la parte ricorrente, in ricorso sono articolati tre motivi di diritto, di seguito sintetizzati, con i quali sono prospettati diversi

profili di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per contraddittorietà, perplessità, travisamento del fatto, violazione del principio di precauzione.

I) L'area ove sorge la discarica e ove dovrebbe essere realizzato l'impianto è indicata nel PTPR come terreno costituente paesaggio naturale di continuità, circostanza reperibile anche nella relazione tecnica presentata da Idea 4 S.r.l.

Il PTPR, adottato con DGR 356/2007, nel definire gli obiettivi di qualità previsti stabilisce nella tabella 8 inserita nell'art. 23 al punto 4.8, che la Regione Lazio deve attivarsi per eliminare la presenza di discariche realizzate sui terreni qualificati come paesaggio naturale di continuità ed al punto 4.8.1 precisa che non sono consentite opere di ampliamento di discariche, essendo al contrario consentite le opere finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.

L'autorizzazione in questione violerebbe pertanto la norma citata.

Inoltre, la realizzazione dell'impianto, autorizzata con il provvedimento impugnato, avendo ad oggetto un impianto modificato rispetto a quello per il quale era stata adottata la precedente determinazione di non sottoposizione a V.I.A., sarebbe dovuta essere sottoposta a procedimento di V.I.A. anche perché lo scarico nel Fosso di Monte Pizio che, perlomeno per alcuni periodi dell'anno, è a portata nulla, non è stato autorizzato dalla Città metropolitana di Roma, che ha classificato come rifiuto le acque reflue prodotte dall'impianto.

II) Il provvedimento impugnato è stato adottato all'esito di una conferenza di servizi, conclusa con esito positivo il 2 settembre 2015, affetta da una serie di vizi che si sarebbero ripercossi sul successivo provvedimento autorizzativo.

III) La proponente Idea 4 S.r.l. è stata autorizzata a realizzare un impianto di trattamento del percolato, rifiuto definito col codice CER 190703, che risulta prodotto dalla discarica di Magliano Romano in quantità piuttosto elevate, nonostante il gestore abbia dichiarato che i rifiuti inerti gestiti nella discarica non producevano percolato.

Ciò denoterebbe il difetto di istruttoria in quanto:

- la produzione di 48 t di percolato, come da progetto approvato, non può essere considerata un quantitativo trascurabile, ciò in violazione dell'art. 7 D.lgs. 36/2003, che prescrive che non possano essere ammessi rifiuti non inerti in una discarica per rifiuti inerti;

- l'art. 178 D.Lgs. 152/2006 prevede che, in caso di dubbio sugli effetti che la gestione di determinati rifiuti possa avere, l'approccio deve essere prudenziale e dunque negativo, nel rispetto del principio di precauzione e di sostenibilità, mentre nel caso di specie il provvedimento autorizza, con la ferma opposizione della Città metropolitana di Roma Capitale, lo scarico delle c.d. "acque reflue" derivanti dal trattamento del percolato nel fosso di Monte Pizio la cui portata non è stata accertata;

- è stato autorizzato l'uso di acqua di pozzo, in violazione della concessione della Provincia;

- mancano le indicazioni relative agli impianti e ai piani di monitoraggio;

- non è stato fatto alcun approfondimento sulla circostanza, affermata dalla Città metropolitana di Roma, secondo cui l'acqua "residuale", peraltro prodotta in quantitativi non modici, risultante dal trattamento effettuato sul percolato da discarica, rifiuto CER 190703, non sarebbe un refluo da scaricare in acque superficiali, come sostenuto dalla richiedente, bensì un rifiuto liquido;

- l'autorizzazione non prevede nulla in ordine ad un programma di controlli periodico, diffuso, effettivo ed imparziale, che dovrebbe essere effettuato dall'autorità competente;

- per l'impianto viene utilizzata l'acqua fornita da un pozzo interno alla proprietà, concessionato dalla Provincia di Roma per usi che non prevedono la gestione di alcun impianto;

- non è stata svolta alcuna istruttoria sulle criticità rilevate in ordine al posizionamento dei cinque pozzi di raccolta, dei punti di verifica, dei piezometri, al fatto che il pozzo dal quale la società estrae l'acqua sia posizionato ad ovest e a valle dell'andamento della falda e dunque della direzione del potenziale inquinamento e raggiunga una profondità di 135 m.;

- il provvedimento è generico, non contenendo alcuna indicazione in ordine alle attrezzature utilizzate, alle modalità di verifica, di monitoraggio e di controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato, alle misure precauzionali e di sicurezza da adottare, al metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione, alle disposizioni relative alla chiusura degli impianti e agli interventi ad essa successivi, alla scadenza dell'autorizzazione, alle misure di prevenzione dell'inquinamento, all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, alla prevenzione della produzione di rifiuti.

1.3. Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e la controinteressata Idea 4 per resistere al gravame.

La Città Metropolitana di Roma ha depositato documentazione.

La Regione Lazio ha prodotto memoria con cui, in sintesi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del presupposto provvedimento, autonomamente lesivo, con cui è stata chiusa con esito positivo la conferenza di servizi (determinazione G13890 del 1 dicembre 2015) nonché per omessa impugnazione del parere area V.I.A. della Regione, in data 15 ottobre 2015 (doc. 11 del fascicolo della Regione), che ha confermato il precedente provvedimento (del 31 luglio 2014 – doc. 10 id.) di esclusione da V.I.A. del progetto riguardante l'impianto di trattamento fisico chimico del percolato.

Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso, in estrema sintesi e per quanto di rilievo, perché:

- la Città Metropolitana, a differenza di quanto affermato dai ricorrenti, ha solo chiesto integrazioni documentali ma poi non ha inviato alcuna osservazione nei termini, sicché si è formato il silenzio assenso;

- l'impianto è destinato a trattare solo il percolato che si forma nella discarica di rifiuti inerti esistente, a causa delle piogge, con un procedimento fisico-chimico che separa le sostanze inquinanti (da avviare a smaltimento in altro sito) dai liquidi che, in quanto acqua depurata, rappresentano non un rifiuto liquido ma un refluo che, dunque, correttamente viene scaricato nel corpo idrico superficiale Fosso Monte Pizio;
- l'impianto, perciò, in quanto connesso con continuità alla discarica è un impianto di trattamento reflui e non di gestione rifiuti;
- per assicurare che vengano rispettati i valori di concentrazione previsti dall'all. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 il gestore è tenuto ad effettuare i monitoraggi di controllo, mentre l'ARPA è tenuta a verificare periodicamente il funzionamento dell'impianto;
- quanto al dubbio circa il fatto che il Fosso di scarico sia asciutto, la richiedente ha presentato la relazione idrogeologica da cui risulta che il Fosso di Monte Pizio ha portata d'acqua per oltre 120 giorni l'anno sicché non era necessaria ulteriore istruttoria;
- l'impianto è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. che è stata esclusa con nota G11128 del 31 luglio 2014 e confermata con nota 551767 del 14 ottobre 2015, nella quale si evidenziano i casi in cui sarebbe necessaria una nuova sottoposizione a V.I.A..

1.4. Con ordinanza n. 4895 del 31 agosto 2016 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare avendo ravvisato "profili di criticità, sia con riguardo alla determinazione di non assoggettabilità a V.I.A. della proposta di modifica dell'impianto, approvata con l'impugnato provvedimento, che appare riferita ad un diverso e precedente progetto, poi successivamente oggetto di modifiche, sebbene definite "piccole", sia con riferimento allo scarico delle acque trattate nel fosso di Monte Pizio, sia infine alla genericità delle prescrizioni imposte con l'impugnato provvedimento che, *prima facie* e salvi i necessari approfondimenti, non appaiono sufficienti a garantire l'effettività dei controlli" e avendo "apprezzato il pregiudizio imminente e irreparabile che potrebbe derivare ai ricorrenti, nelle more della decisione, dalla perdurante efficacia dell'impugnato provvedimento, anche tenuto conto che la messa in esercizio del nuovo impianto è stata già autorizzata".

1.5. Con motivi aggiunti notificati il 31 ottobre 2016 i ricorrenti hanno impugnato la determinazione della Regione Lazio del 12 agosto 2016 n. G09442 avente ad oggetto la Determinazione di presa d'atto del certificato di collaudo presentato da Idea 4, l'accettazione delle garanzie finanziarie e l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento chimico fisico del percolato a servizio della discarica per inerti.

Dopo aver nuovamente premesso a lungo il fondamento della legittimazione a ricorrere di ciascuno dei ricorrenti, in ricorso sono stati articolati due motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

I) Il primo motivo ripropone, con riferimento all'intero procedimento, le censure formulate nel primo motivo del ricorso introduttivo, deducendo l'illegittimità derivata del provvedimento di autorizzazione alla messa in esercizio dall'illegittimità del provvedimento di autorizzazione della modifica sostanziale dell'impianto.

II) Il secondo motivo è diretto a censurare il provvedimento con cui la Regione Lazio ha determinato di: a) prendere atto del certificato di collaudo; b) accettare le garanzie finanziarie prestate mediante polizza fideiussoria n. 201607251090307104 del 28 novembre 2016 emessa dalla Gable Insurance AG per un importo pari ad € 80.700,00; c) prendere atto degli esiti positivi del sopralluogo effettuato in data 29 luglio 2016 e quindi di consentire l'esercizio dell'impianto di trattamento di chimico fisico di percolato a servizio della discarica per inerti nel rispetto di quanto previsto nella determinazione del 31 marzo 2016.

Quanto alle garanzie finanziarie la Regione, ancora una volta, non avrebbe effettuato alcun controllo, avendo accettato la garanzia finanziaria emessa da una società, la Gable Insurance AG, poi sottoposta a divieto di concludere nuovi contratti e di disporre del proprio patrimonio, con decorrenza dal 9 settembre 2016 e, in data 10 ottobre 2016, posta in amministrazione straordinaria.

Quindi la Regione avrebbe accettato supinamente una polizza nulla, con ciò vanificando l'utilità stessa delle garanzie imposte per legge anche a tutela dell'ambiente.

La determinazione impugnata sarebbe omissiva anche con riguardo al collaudo, essendosi limitata la Regione ad una mera presa d'atto del certificato di parte per di più per un impianto che rende concreto il rischio di inquinamento dell'ambiente.

1.6. Con memoria conclusiva Idea 4, dopo aver richiamato le sentenze della Sez. 1 *Ter*, nn. 8703/2015 e 10223/2015 (che hanno dichiarato inammissibili alcuni ricorsi proposti contro una precedente determinazione), ha osservato che la D.D. G03100 del 31 marzo 2016 esclude l'ampliamento di altri codici CER ricevibili che, nell'eventualità di deroghe, è rimessa ad altro provvedimento e ha sostenuto che detto provvedimento sarebbe stato adottato sulla base di accurata istruttoria, richiamando le argomentazioni difensive della Regione.

Infine ha sostenuto che alcune affermazioni della parte ricorrente non sarebbero vere perché: il progetto della discarica è stato sottoposto a V.I.A. a differenza di quanto affermato; le distanze dai vari luoghi sensibili sono state valutate ai fini V.I.A.; tutte le aree nelle quali si trova la discarica sono esenti da normativa di salvaguardia; non si comprende perché la parte ricorrente giudichi "stranamente" elevata la quantità di rifiuto trattata; l'impianto, contrariamente a quanto affermato, non viene alimentato da acqua del pozzo, ma esclusivamente dal percolato; il trattamento operato dall'impianto, a differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti, non è descritto sommariamente ma è oggetto di articolata e

specifica relazione; la realizzazione dei piezometri, oltre ad essere oggetto di relazione di un ingegnere idraulico, è in realtà opera richiesta e necessaria proprio per i controlli ed i monitoraggi del caso, peraltro obbligatori.

Quanto alla qualificazione delle acque come reflui anziché come rifiuti liquidi, osserva che tutti i depuratori esistenti, non solo del percolato, trattano rifiuti e scaricano reflui sicché, in definitiva, secondo i ricorrenti i depuratori in genere non dovrebbero esistere.

Quanto ai “temuti rischi alle falde acquifere” si tratterebbe di mera ipotesi atteso che la stessa Provincia non avrebbe formulato rilievo alcuno in tal senso.

Il riferimento al PTPR sarebbe errato perché l’autorizzazione esisteva ed esiste in virtù di atto non più impugnabile da epoca precedente.

In definitiva, molte delle affermazioni contenute nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti sarebbero frutto di mere supposizioni.

La Regione ha replicato ai motivi aggiunti con una sintetica ripetizione delle difese già svolte e ribadendo che la parte ricorrente creerebbe confusione fra le diverse procedure.

1.7. Con ordinanza n. 1617 del 1 febbraio 2017 la Sezione, avendo rilevato la pendenza di diversi ricorsi che, sebbene diretti a censurare atti differenti susseguirsi nel tempo, ineriscono all’unica complessa questione concernente l’autorizzazione relativa alle modalità di funzionamento della discarica di Magliano Romano e al connesso impianto di trattamento del percolato, ne ha disposto la trattazione congiunta all’udienza pubblica dell’11 luglio 2017 confermando, nelle more, l’ordinanza n. 4895/2016.

1.8 All’udienza pubblica dell’11 luglio 2017 la causa, chiamata congiuntamente agli altri ricorsi vertenti sullo stesso impianto di Monte della Grandine, è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente va disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.

Invero, nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni disciplinato dall’art. 208, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, unico soggetto competente a provvedere è la Regione, il cui provvedimento finale di approvazione ed autorizzazione assorbe e sostituisce ogni altra specifica manifestazione di volontà decisoria di altri soggetti istituzionali competenti in via ordinaria, il cui ruolo viene fisiologicamente ridotto a quello di meri interlocutori procedurali (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2015, n. 1883).

La Conferenza di servizi che precede la decisione finale ha natura istruttoria; pertanto, il provvedimento autorizzatorio deve imputarsi alla P.A. che lo adotta, (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 27 gennaio 2012, n. 200); la Conferenza di servizi rappresenta, infatti, uno strumento di mera emersione e comparazione di tutti gli interessi coinvolti (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 24 giugno 2015, n. 196).

2.1. Per analoghe ragioni deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del parere area V.I.A. della Regione, in data 15 ottobre 2015, che ha confermato il precedente provvedimento del 31 luglio 2014 di esclusione da V.I.A. del progetto riguardante l’impianto di trattamento fisico chimico del percolato, dal momento che si tratta di atti endoprocedimentali, tutti confluiti nell’unico provvedimento finale impugnato.

3. Passando all’esame del merito vanno schematizzate, per quanto possibile, le innumerevoli e affastellate argomentazioni addotte dalla parte ricorrente.

3.1. Con il primo motivo la parte ricorrente, oltre a sostenere una pretesa contrarietà della localizzazione della discarica con il PTPR adottato con DGR 356/2007, si sofferma sulla circostanza che la realizzazione dell’impianto, autorizzata con il provvedimento impugnato, ha ad oggetto un impianto modificato rispetto a quello per il quale era stata adottata la precedente determinazione di non sottoposizione a V.I.A., pertanto sarebbe stato necessario un nuovo procedimento di V.I.A..

3.1.1. Si può prescindere dal dedotto contrasto della localizzazione dell’impianto con il PTPR, trattandosi di censura che si appalesa inconsistente dal momento che, come riferisce la stessa parte ricorrente, la norma del PTPR invocata (punto 4.8. della Tabella inserita nell’art. 23) riguarda la realizzazione di nuove discariche; nel caso di specie, viceversa, si tratta di un impianto di trattamento del percolato a servizio di una discarica preesistente, già da tempo autorizzata.

E’, viceversa, fondata la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria, laddove la parte ricorrente rileva, da un punto di vista formale, che il progetto autorizzato è diverso da quello su cui l’ARPA si era espressa nel senso della non assoggettabilità a V.I.A. e, sotto il profilo sostanziale, che per lo scarico nel Fosso di Monte Pizio (che affiora al fosso Passetto Morlupo e al fosso della Selva, affluente del fiume Treja che attraversa il Parco Suburbano della Valle del Treja) delle acque reflue prodotte dall’impianto, la Città metropolitana di Roma non ha rilasciato l’autorizzazione, classificandole come rifiuto e che, in ogni caso, il Fosso di Monte Pizio è spesso a portata nulla, situazione che renderebbe serissimo il rischio di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee.

3.1.2. Quanto a quest’ultimo aspetto il Collegio rileva che, nell’impugnato provvedimento, nulla si dice in relazione alla portata del Fosso.

La questione non è di poco conto se si considera che, nel rilasciare una autorizzazione di tal specie, vanno tenute presenti le diverse situazioni meteorologiche e climatiche, fra cui quella attuale, che si protrae da molti mesi, connotata dalla

perdurante carenza di precipitazioni e da conseguente siccità che rende gli invasi, perfino i più grandi, quasi totalmente prosciugati.

L'autorizzazione allo scarico dei liquidi residui, a prescindere dalla loro natura di reflui o di veri e propri rifiuti, in un Fosso il cui rischio di essere prosciugato per gran parte dell'anno è assai concreto, risulta quanto mai perplessa e azzardata, considerato che non risultano effettuati approfondimenti o indagini istruttorie sul punto, essendosi limitata la Regione a prendere atto di quanto dichiarato da Idea 4.

D'altra parte, sulla natura di rifiuto delle "acque reflue" la Regione si è limitata a dare atto che "il tavolo concorda sul fatto che nel caso in cui percolato sia conferito all'impianto di trattamento tramite condotta, questa debba connotarsi quale impianto di trattamento di reflui".

Si tratta, con tutta evidenza, di una affermazione che si riferisce a dati astratti e ipotetici ma che non ne garantisce la certa applicabilità al caso concreto dell'impianto di Idea 4.

Invero ARPA Lazio, con nota del 30 giugno 2015 prot. 53090, quindi successiva alla chiusura del procedimento di assoggettabilità a V.I.A., aveva chiesto integrazioni alla relazione tecnica, rappresentando la necessità di prevedere, nella richiesta, anche l'autorizzazione D15, preliminare a quella D9, nonché di integrare la relazione proprio in merito alla gestione dei rifiuti, indicando la qualità attesa del percolato in ingresso e verifiche in fase di esercizio, le verifiche qualitative successive al trattamento, la dimostrazione dell'efficacia del processo applicato, la predisposizione di un sistema di misurazione del percolato prodotto, trattato e smaltito.

A seguito delle integrazioni fornite, ARPA Lazio, nella nota del 22 agosto 2015, ha evidenziato che "la società, in qualità di produttore di tale rifiuto, ha in ogni caso il dovere di classificarlo come previsto dalla vigente norma in materia di rifiuti, anche in relazione al fatto che si tratta di un codice specchio".

Osserva il Collegio che l'Agenzia preposta alla protezione dell'ambiente ha evidenziato, nel caso di specie, criticità che avrebbero dovuto trovare una soluzione tranquillizzante nel testo del provvedimento; soluzione che, viceversa, manca e la cui mancanza risulta ancora più preoccupante se si considerano alcune circostanze, ben note alla Regione.

Infatti, alla data di adozione dell'impugnato provvedimento (31 marzo 2016) nella discarica, alla quale andrebbe asservito l'impianto, venivano conferiti oltre un centinaio di codici CER.

A quelli inizialmente autorizzati seguivano i codici 170506 e 191304, tacitamente autorizzati con determinazione n. G04580 del 10 aprile 2014, con cui la Regione prendeva atto dell'intervenuta formazione del silenzio - assenso alla modifica non sostanziale per l'accesso in discarica dei suddetti due nuovi codici CER, nonché altre 21 tipologie di codici CER, autorizzate in data 22 luglio 2015, con determinazione n. G09137.

Tale ultima determinazione veniva, infatti, annullata solo successivamente, con sentenze della Sez. I *Ter*, n. 5274 e n. 5275, entrambe del 5 maggio 2016.

Dunque, a fronte di un così elevato numero di rifiuti in ingresso nella discarica, la Regione con l'impugnato provvedimento ha autorizzato lo scarico, nell'esiguo Fosso di Monte Pizio, dei reflui risultanti dal trattamento del percolato prodotto da rifiuti la cui natura inerte non risultava affatto certa, senza che sia stato previsto un adeguato e puntuale controllo da parte di un soggetto terzo sulla composizione e sulla natura dei rifiuti conferiti.

3.1.3. Anche l'ulteriore profilo di doglianza, riguardante la mancata sottoposizione a V.I.A. del progetto modificato, è fondata.

Dalla lettura degli atti emerge che la Regione prima ha emesso la determinazione di conferma della precedente, che aveva disposto l'esclusione dalla V.I.A. di un progetto poi modificato, e dopo ha chiesto al richiedente di documentare le modifiche al progetto, presentando un elaborato che asseverasse le differenze tra il progetto già sottoposto alla suddetta procedura e quello successivamente modificato.

Osserva il Collegio che, in disparte l'abnorme sequenza procedimentale attuata, nell'ambito della quale prima si esclude da V.I.A. un progetto e dopo si chiede di documentare la consistenza di tale progetto, in nessun passaggio del provvedimento impugnato la Regione da conto del contenuto dell'elaborato successivamente presentato da Idea 4 e quindi dell'effettiva portata delle modifiche apportate.

3.1.4. Traendo le somme dalle osservazioni che precedono il Collegio rileva che la decisione di non sottoporre a V.I.A. la variante sostanziale per cui è causa e, soprattutto, di non considerare nella loro complessiva portata le diverse istanze presentate a scaglioni da Idea 4 S.r.l., sia il frutto di un patente difetto di istruttoria da parte della Regione.

L'amministrazione precedente, infatti, non poteva ignorare come, nel coevo procedimento che doveva poi esitare nella determinazione G12156 del 20 ottobre 2016 riguardante l'immissione di nuovi codici CER dopo un primo annullamento giurisdizionale, ARPA Lazio fin dalla nota prot. 53916 del 2 luglio 2015, avesse richiamato l'attenzione "sulla necessità di documentare l'effettiva natura inerte dei rifiuti ammessi in discarica, con particolare riferimento a quelli il cui codice CER, definito nell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e riportato nel capitolo 3 del Protocollo inviato dalla Società, non dà garanzia a priori sull'effettiva natura inerte del rifiuto stesso".

In quella nota l'ARPA evidenziava, altresì, che "a fronte dell'ampio numero di tipologie di rifiuti che la società chiede di poter gestire, si vuole richiamare l'attenzione sul fatto che debba essere prevista una approfondita verifica per i rifiuti che potrebbero per effettive caratteristiche chimico/fisiche non essere "inerti" secondo la definizione di legge richiamata

(come ad esempio i fanghi prodotti dal trattamento di effluenti industriali e delle acque reflue urbane, il compost fuori specifica, i rifiuti il cui codice CER può identificare una vasta gamma di tipologie quale il 191212, ecc. ecc.)”.

Osserva il Collegio che gli atti dei procedimenti relativi ai rifiuti da conferire in discarica sono necessariamente collegati e, anzi, propedeutici a quello per cui è causa, riguardante la variante per l'impianto di trattamento del percolato al servizio della discarica.

In tali procedimenti è risultata dubbia la natura “inerte” di alcuni codici CER conferiti in discarica, come evidenziato dall'ARPA nel citato parere e, viepiù, risulta dubbio perfino se la discarica in questione sia realmente una discarica per soli inerti o se tratti, a ben vedere, anche rifiuti di diversa natura.

Non va dimenticato, in proposito, che nella sentenza n. 5274/16 il T.A.R., dopo aver prescritto il riavvio del procedimento per l'autorizzazione all'introduzione di ulteriori codici CER, ivi suggerendo alcuni accorgimenti che avrebbero potuto rendere più coerente e completa l'azione amministrativa, testualmente osservava: “Qualora poi, per effetto di una rinnovata e più approfondita ed aggiornata istruttoria, la Regione dovesse avvedersi di un eventuale intento di parte orientato a far modificare in modo sostanziale l'assenso alla discarica di cui già dispone (da discarica per inerti a discarica di rifiuti di natura diversa), la stessa avrà altresì modo di valutare se ed in quale misura le circostanze di fatto ed ambientali siano in grado di prendere in considerazione un tale più ampio intento di Idea4, alla luce peraltro degli interessi altresì coinvolti delle altre parti privati e di quelli di più generale e pubblica natura”.

La Regione, quindi, era perfettamente edotta della eventualità che l'obiettivo realmente perseguito da Idea 4 S.r.l., nell'inoltare richieste diverse scaglionate nel tempo di pochi giorni, potesse essere perfino quello di far modificare in modo sostanziale l'assenso alla discarica di cui dispone, non foss'altro perché tale eventualità era stata evidenziata in una pronuncia giurisdizionale.

Quanto precede avrebbe dovuto suggerire alla Regione maggiori approfondimenti sull'istanza di modifica sostanziale per cui è causa, contestualizzandola con le ulteriori coeve istanze presentate dalla società gestore della discarica, in modo da pervenire con piena cognizione di causa, anche sotto questo ulteriore profilo, alla decisione in ordine alla sottoposizione a V.I.A. del nuovo progetto presentato da Idea 4 per l'impianto di trattamento del percolato e da motivarla in modo adeguato e convincente in ordine all'assenza di rischi ambientali.

Il primo motivo è, dunque, fondato nei termini dianzi indicati e va accolto.

3.2. Per le stesse ragioni è fondato il terzo motivo, strettamente collegato al primo, con cui la parte ricorrente denuncia il difetto di istruttoria sotto un ulteriore profilo.

Idea 4 S.r.l. è stata autorizzata a realizzare un impianto di trattamento del percolato, rifiuto definito col codice CER 190703 (percolato di discarica, non contenente sostanze pericolose), che risulta prodotto dalla discarica di Magliano Romano in quantità piuttosto elevate (6 tonnellate/h per 8 ore al giorno per un totale di 48 t/giorno e 13.722,76 tonnellate di rifiuto annuo), nonostante il gestore abbia dichiarato che i rifiuti inerti gestiti nella discarica non producevano percolato e che, ai sensi dell'art. 2 lett. e) della direttiva 1999/31, “la tendenza dei rifiuti inerti a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee”.

Secondo i ricorrenti la produzione di 48 t di percolato, come da progetto approvato, non può essere considerata un quantitativo trascurabile per una discarica che, per definizione, è per inerti e nella quale, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 36/2003, non possono essere ammessi rifiuti non inerti.

Il Collegio deve ribadire che l'accertamento, al di là di ogni dubbio, della natura inerte di tutti i codici CER immessi in discarica è preliminare a qualunque autorizzazione al trattamento chimico fisico del percolato prodotto in discarica, atteso che dalla natura dei primi e dai controlli sugli stessi, deriva l'accertamento della natura di reflujo piuttosto che di rifiuto liquido di ciò che esita dal trattamento del secondo.

Nel caso di specie non è dato ravvisare negli atti di causa alcun indizio circa un eventuale approfondimento svolto sulla circostanza, affermata dalla Città metropolitana di Roma, secondo cui l'acqua residuale risultante dal trattamento effettuato sul percolato da discarica, rifiuto CER 190703, non sarebbe un reflujo da scaricare in acque superficiali, come sostenuto dalla richiedente, bensì un rifiuto liquido.

Che tali approfondimenti manchino nel provvedimento è confermato anche dal fatto che la difesa regionale ha dovuto, sinteticamente, fornire alcune spiegazioni nella memoria del 26 agosto 2016.

Si tratta, tuttavia, di spiegazioni che, proprio perché non ricavabili dal provvedimento né dalla sottesa attività procedimentale, rappresentano una inammissibile integrazione postuma della motivazione.

Invero, è inammissibile, da parte della Pubblica amministrazione, la formulazione in giudizio di argomentazioni difensive a giustificazione del provvedimento impugnato, non evincibili nemmeno implicitamente dalla sua motivazione, ciò costituendo un'integrazione postuma della motivazione, non consentita in quanto non inserita nell'ambito di un procedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 gennaio 2017, n. 24).

Conclusivamente, per quanto precede, assorbite le ulteriori affastellate censure, peraltro prevalentemente inammissibili poiché formulate in modo apodittico e dubitativo, il ricorso introduttivo deve essere accolto e, per l'effetto, l'atto ivi impugnato deve essere annullato.

4. Anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto sul primo motivo, essendo la determinazione del 12 agosto 2016 n. G09442, di presa d'atto del certificato di collaudo, di accettazione delle garanzie finanziarie e di autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione, affetta per illegittimità derivata dagli stessi vizi che affliggono la determinazione del 31 marzo 2016 n. G03100 di approvazione della modifica sostanziale dell'impianto di trattamento chimico fisico del percolato a servizio della discarica per inerti in località Monte della Grandine.

5. Alla pronuncia che precede consegue, quale effetto conformativo, che la Regione dovrà riavviare *ex novo* il procedimento, tenendo conto di tutte le indicazioni fornite in sentenza, possibilmente convogliando le diverse e pressochè coeve istanze presentate dalla società Idea 4 relativamente al complessivo impianto di Monte della Grandine in un unico procedimento, ovvero comunque collazionando in ciascun procedimento le risultanze degli atti acquisiti negli altri, in modo da pervenire all'adozione di provvedimenti il più possibile completi, che tengano conto di tutti i complessi profili di rischio ambientale, nel rispetto del principio di precauzione.

6. Le spese del giudizio fra le parti principali, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Possono invece compensarsi con la Città metropolitana di Roma.

(Omissis)